



OGGETTO: [ID 2375] Art. 19 Dlgs. 152/2006 e art. 48 L.R.10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA, relativa alle previste modifiche per l'impianto di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi, sito in loc. Montegemoli, via Ombrone snc, nel Comune di Piombino (LI). Proponente Mannari S.r.l. Richiesta di contributi tecnici istruttori sulla documentazione integrativa di chiarimento.

CONTRIBUTO TECNICO

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA
Settore Valutazione Impatto Ambientale
c.a. Arch. Carla Chiodini

Con la presente si riscontra la Vostra nota prot. n. 0219533 in data 02/04/2025 di richiesta di contributo tecnico istruttorio sulle integrazioni prodotte dal Proponente e sulle materie di competenza relative all'attività in oggetto.

Dall'esame della documentazione trasmessa è stato riscontrato che non sono previste opere all'interno della fascia di 10 metri dal piede d'argine esterno lato campagna/ciglio di sponda del corso d'acqua censito nel reticolo idrografico ai sensi della L.R. 79/2012 con il codice identificativo TC14598 e il toponimo "Canale Allacciante Destro". Tuttavia, non risulta ancora effettuata una valutazione specifica in merito al corso d'acqua privo di toponimo, individuato nello stesso reticolo con codice TC14625 e situato all'interno dell'area di riferimento.

Si richiama, a tal proposito, quanto già espresso nella nota prot. n. 0104199 del 12/02/2025, in merito ai vincoli normativi vigenti. In particolare, ai sensi dell'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904, sono assolutamente vietati: la piantagione di alberi e siepi, la costruzione di fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a una distanza inferiore a 4 metri dal piede degli argini o dal ciglio di sponda per le piantagioni e lo smovimento del terreno, e a meno di 10 metri per le fabbriche e gli scavi. In particolare, si fa presente che, nella fascia compresa tra 4 e 10 metri dal piede d'argine esterno lato campagna o dal ciglio di sponda del corso d'acqua, sono consentiti esclusivamente interventi, opere e manufatti privi di rilevanza edilizia, come previsto dall'articolo 137 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65. Questa tipologia di intervento, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DPGR 42/R/2018, è soggetta a autorizzazione idraulica.

Inoltre, in relazione agli scarichi afferenti al corso d'acqua censito nel reticolo idrografico, si richiama quanto già esposto dal Settore nella nota sopra citata, nella quale veniva richiesta la presentazione della pratica per l'ottenimento della concessione per l'occupazione di suolo demaniale idrico, ai sensi del DPGR 60/R/2016, attraverso il portale SIDIT Front End per i sopracitati scarichi (esistente e di nuova realizzazione). Si segnala che la pratica RA-11148 è stata erroneamente inoltrata sul portale nel contesto dell'ambito "Acque" anziché nell'ambito "Suolo", motivo per cui non risulta ammissibile per il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Enzo DI CARLO

Referenti Istruttoria
Titolare E.Q.: Geol. S.Menci, Ing. M. Daddi, Geol. G. Testa,
Funzionario: Ing. D.Candura

AOOGRT / AD Prot. 0271904 Data 24/04/2025 ore 12:53 Classifica P.140.010. Il documento è stato firmato da ENZO DI CARLO in data 24/04/2025 ore 12:53.